

DGR n. 18-1793 del 31 luglio 2020

Modifiche e integrazioni alla DGR 16-1295 del 30.04.2020 in recepimento delle indicazioni della Commissione Europea, in materia di contributi regionali, 2019-2020, a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per perdite di produzione e costi aggiuntivi derivanti da controllo per infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*)

Premesso che la Giunta regionale con la deliberazione n. 16-1295 del 30/04/2020 ha disposto, tra l'altro, di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978, i criteri per la concessione di contributi regionali, per gli anni 2019-2020, a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso;
- dare atto che la concessione del contributo regionale in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
- disporre, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, disponibile sul sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola> e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione, che verrà effettuata non appena sarà pubblicato il provvedimento per l'assegnazione dei contributi.

Dato atto che il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo, in data 19/06/2020, ha provveduto, tramite l'applicazione web SANI, alla trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dà accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Preso atto che:

la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso, con comunicazione del 30/06/2020, le osservazioni (ref. Ares(2020)3311521 del 25/06/2020) della Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza - Aiuti di Stato, in relazione alla misura di aiuto sopra citata;

la Commissione stessa ha preso visione della proposta della presente deliberazione, il cui testo è stato inoltrato in allegato alla risposta alle osservazioni trasmessa per il tramite della

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea (lettera prot. n. 15898/A1700A del 15/07/2020) per la sua condivisione.

Ritenuto, pertanto, di approvare, quale recepimento integrale delle indicazioni espresse dalla Commissione Europea, le modifiche e le integrazioni alla DGR n. 16-1295 del 30/04/2020, di cui all'allegato A, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e come in dettaglio riportato di seguito:

1. nel primo paragrafo di pag. 3, la frase "Dato atto che detto aiuto, configurandosi come la prosecuzione dell'aiuto comunicato il 28 settembre 2017 numero di caso SA.49211, che ha avuto esito positivo," viene sostituita integralmente dalla frase "Dato atto che detto aiuto, configurandosi come la prosecuzione dell'aiuto comunicato il 9 maggio 2018 numero di caso SA.51045, che ha avuto esito positivo,";
2. il paragrafo "Tipologia ed intensità del contributo" dell'Allegato A "L.R. 63/1978, articolo 18 bis. L.R. 1/2019, articoli 109 e 110. Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e dei costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). Anni 2019-2020" alla DGR n. 16-1295 del 30/04/202 per farne parte integrante e sostanziale viene integrato come segue: "Gli aiuti di cui alla presente deliberazione possono essere cumulati con altri aiuti pubblici se la percentuale di aiuto totale non supera i massimali indicati all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, vale a dire il 100%. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dal succitato atto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014. Inoltre, gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario in virtù di polizze assicurative non supereranno il 100% dei costi ammissibili, così come indicato in base al criterio dell'articolo 26, paragrafo 13 del regolamento (UE) n. 702/2014";
3. al punto 1 del dispositivo, la frase "a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria" viene sostituita dalla frase "a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014";
4. il punto 5 del dispositivo viene sostituito integralmente dal seguente: "5. di dare atto che la concessione del contributo regionale di cui al presente provvedimento, avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. U.E. serie L 193 del 1° luglio 2014): nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;"

Vista la l.r. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra espresso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare, quale recepimento integrale delle indicazioni espresse con nota ref. Ares(2020)3311521 del 25/06/2020 della Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza - Aiuti di Stato, le modifiche e le integrazioni alla DGR n. 16-1295 del 30/04/202, di cui all'allegato A, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e come in dettaglio riportato di seguito:

1. nel primo paragrafo di pag. 3, la frase "Dato atto che detto aiuto, configurandosi come la prosecuzione dell'aiuto comunicato il 28 settembre 2017 numero di caso SA.49211, che ha avuto esito positivo," viene sostituita integralmente dalla frase "Dato atto che detto aiuto, configurandosi come la prosecuzione dell'aiuto comunicato il 9 maggio 2018 numero di caso SA.51045, che ha avuto esito positivo";
2. il paragrafo "Tipologia ed intensità del contributo" dell'Allegato A "L.R. 63/1978, articolo 18 bis. L.R. 1/2019, articoli 109 e 110. Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e dei costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). Anni 2019-2020" alla deliberazione n. 16-1295 del 30/04/202 per farne parte integrante e sostanziale viene integrato come segue: "Gli aiuti di cui alla presente deliberazione possono essere cumulati con altri aiuti pubblici se la percentuale di aiuto totale non supera i massimali indicati all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, vale a dire il 100%. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dal succitato atto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014. Inoltre, gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario in virtù di polizze assicurative non supereranno il 100% dei costi ammissibili, così come indicato in base al criterio dell'articolo 26, paragrafo 13 del regolamento (UE) n. 702/2014";
3. al punto 1 del dispositivo, la frase "a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria" viene sostituita dalla frase "a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014";
4. il punto 5 del dispositivo viene sostituito integralmente dal seguente: "5. di dare atto che la concessione del contributo regionale di cui al presente provvedimento, avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. U.E. serie L 193 del 1° luglio 2014): nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali";

- di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione alla Commissione europea relativa al presente atto deliberativo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

L.R. 63/1978, articolo 18 bis. L.R. 1/2019, articoli 109 e 110.

Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e dei costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). Anni 2019-2020

PREMESSA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte, con D.D. n. 626 del 12/06/2019, ha aggiornato il Piano d'azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) prevedendo misure fitosanitarie obbligatorie quali:

5. divieto di coltivazione delle piante ospiti;
6. pulizia dei mezzi agricoli e degli strumenti di lavoro nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi;
7. eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti;
8. divieto di movimentazione del terreno;
9. sommersione immediata dell'appezzamento, in caso di infestazione in risaia e mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo;
10. altre operazioni colturali specifiche per il controllo del nematode del riso impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, come il sovescio di piante ad azione tossica sui nematodi.

Specifiche ingiunzioni hanno imposto alle aziende agricole che conducono le risaie ricadenti nell'area infestata dal nematode galligeno individuata con la D.D. n. 173 del 01/03/2019, di attuare le predette misure fitosanitarie obbligatorie.

Tali aziende agricole hanno dunque subito perdite di produzione e sostenuto costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni dovute al parassita in questione.

A partire da novembre 2016, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha presentato una richiesta di cofinanziamento all'Unione europea sulla base del Reg. (UE) n. 652/2014, che prevede (artt. 16 e 17) che gli Stati membri possano ricevere sovvenzioni a sostegno di misure volte all'eradicazione e/o al contrasto della diffusione di organismi nocivi.

FINALITÀ

Il presente documento definisce i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi dovuti a interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). A detto contributo regionale, pari ad € 197.000,00, si provvede a dare la seguente copertura finanziaria:

per € 64.691,55 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019, di cui alla D.G.R. n. 11 – 6814 del 04/05/2018, accertate con la D.D. n. 740 del 23/07/2019;

con gli stanziamenti (€ 107.826,50 al netto degli impegni assunti sull'esercizio 2020 del bilancio della Regione Piemonte) iscritti in competenza sul capitolo di spesa 173876/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022;

con le risorse finanziarie stanziare (€ 125.000,00) in competenza sul capitolo di spesa 173878/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022.

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Potranno essere concessi contributi regionali, in base alle perdite di reddito ed ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, sino ad un massimo di € 197.000,00 complessivi a favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi dovuti agli interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici alle aziende agricole ricadenti nelle aree infestate individuate con la D.D. n. 173 del 01/03/2019, in attuazione della D.D. n. 626 del 12/06/2019 che aggiorna il Piano d'azione per contrastare la diffusione del parassita in questione.

L'operazione sarà attuata a bando.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

I beneficiari, per presentare la domanda di contributo, devono:

- essere microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria, destinatarie dell'ingiunzione notificata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, che conducevano a riso le superfici ricadenti nell'area infestata, come definita dalla D.D. n. 173 del 01/03/2019;
- aver correttamente eseguito tutti gli interventi ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici;
- essere precedentemente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Sono escluse dall'aiuto le PMI operanti nella produzione agricola primaria:

- a) che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- b) in difficoltà, così come definite dall'art.2 comma 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

Il contributo regionale viene erogato in relazione

11. alla quantità di superficie che sarebbe stata destinata alla coltivazione del riso nella campagna dell'anno 2019, ricadente nell'area infestata, come definita dalla D.D. n. 173 del 01/03/2019, ed interessata dal Piano d'azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno, aggiornato con la D.D. n. 626 del 12/06/2019;
12. agli interventi ed alle operazioni colturali adottate quali misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici.

L'entità del contributo regionale è pari alla somma di:

- 5. perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione del riso (ovvero la differenza tra la produzione lorda vendibile ed i costi di produzione) calcolata sulla base dei dati produttivi e dei valori di mercato immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo;**
- 6. costi aggiuntivi derivanti dall'adozione delle misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, quali:**
 - costo dell'acqua per la sommersione;**
 - costo della gestione della risaia sommersa;**
 - costo delle operazioni colturali oggetto delle ingiunzioni;**
 - costo del materiale acquistato (sementi, diserbanti, concimi).**

Gli aiuti di cui alla presente deliberazione possono essere cumulati con altri aiuti pubblici se la percentuale di aiuto totale non supera i massimali indicati all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, vale a dire il 100%. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dal succitato atto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014. Inoltre, gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario in virtù di polizze assicurative non supereranno il 100% dei costi ammissibili, così come indicato in base al criterio dell'articolo 26, paragrafo 13 del regolamento (UE) n. 702/2014.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

È consentito presentare una sola domanda di sostegno per azienda.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, pena la non ricevibilità.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati e autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPETENZE ED ELENCO DI LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Il bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di

infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso viene gestito dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento “Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso: approvazione degli elenchi di liquidazione e incarico all’organismo pagatore regionale (ARPEA) all’esecuzione dei pagamenti” ha come Responsabile il Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 e della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396, il procedimento inizia d’ufficio, si avvia a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi, di incarico e di autorizzazione all’organismo pagatore regionale (ARPEA) per l’esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato della Giunta regionale per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Le domande di contributo verranno inserite nell’elenco di liquidazione secondo l’ordine alfabetico.

L’elenco di liquidazione verrà stilato a seguito di istruttoria delle domande di contributo che consiste in controlli amministrativi volti ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni di campo sulla base dei verbali di sopralluogo effettuati periodicamente da parte del personale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici preposto al controllo del Piano d’azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno.

Il procedimento termina entro 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando approvato con una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi, di approvazione degli elenchi di liquidazione e di incarico all’organismo pagatore regionale (ARPEA) all’esecuzione dei pagamenti, tramite gli appositi sistemi on-line.

Il pagamento del contributo ai beneficiari viene effettuato dall’ARPEA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (G.U. U.E. serie L 193 del 1° luglio 2014).

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” e s.m.i..

Decreto Ministeriale 6 luglio 2017 “Misure d’emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana”

Legge regionale n. 63 del 12 ottobre 1978 all’articolo 18 bis.

D.D. n. 173 del 1 marzo 209.

D.D. n. 626 del 12 giugno 2019.

RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento ad ogni altra normativa applicabile in materia.